

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TORELLI, BRUSASCA, BATTISTA, BURTULO, MAZZAROLLI, GIRAUDO, MURMURA, ZUGNO, MAZZOLI, COLELLA, ROSA, DALVIT, CAGNASSO, ALESSANDRINI, DE MARZI, VERZOTTO, BALLESI, VERRASTRO e LIMONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 1969

Modifiche alle norme riguardanti la vendita e il consumo di bevande alcoliche nei Comuni di interesse turistico

ONOREVOLI SENATORI. — Il testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e modificato dal regio decreto 1° aprile 1935, numero 327, stabilisce che per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, birra, liquori o altre bevande anche non alcoliche occorre una « licenza » rilasciata dalla Questura (articolo 86 del testo unico citato).

Per la vendita invece nei pubblici esercizi di bevande alcoliche che abbiano un contenuto in alcool superiore al 21 per cento del volume occorre una speciale « autorizzazione » rilasciata dal Prefetto (articolo 89 del testo unico citato).

A sua volta l'articolo 95 stabilisce: « In ciascun Comune o frazione di Comune il numero degli esercizi di vendita o di consumo di qualsiasi bevanda alcolica non può superare il rapporto di uno per 400 abitanti.

« Il numero degli esercizi di vendita o di consumo di bevande alcoliche superiore al 4 e mezzo per cento del volume, non può superare, per ciascun Comune o frazione di Comune, il rapporto di uno per 1.000 abitanti.

« In ciascun Comune o in ciascuna frazione di Comune il numero delle autorizzazioni previste dall'articolo 89 non può superare il rapporto stabilito nel primo capoverso di questo articolo ».

In prosieguo di tempo con successive disposizioni di legge tale normativa fu temperata da alcune deroghe e precisamente:

a) con decreto legislativo presidenziale 28 giugno 1946, n. 78 (*Gazzetta Ufficiale* 11 settembre 1946, n. 205) fu stabilito che non erano compresi nel rapporto limite previsto dall'articolo 95 citato gli spacci annessi ai circoli degli enti di diritto pubblico che si propongono l'assistenza, fermo restando il divieto di vendita di prodotti contenenti più del 21 per cento del volume di alcool;

b) con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 705 (*Gazzetta Ufficiale* 5 agosto 1947, n. 177) si modificò la deroga precedente escludendo dal rapporto limite gli spacci annessi ai circoli degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno;

c) con legge 8 luglio 1949, n. 478, si escluse dal rapporto limite le località rico-

nosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo e ciò sia per quanto riguarda le « licenze » che per le « autorizzazioni » e si dettarono norme minori a favore delle predette località.

Ciò premesso è da rilevarsi che in molteplici settori in questi ultimi anni si è venuta formando una profonda opposizione al concetto di rapporto limite così come accolto dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza sia in rapporto ai motivi di fondo che hanno indotto il legislatore del 1931 alla sua formulazione (lotta contro l'alcoolismo in particolare), sia in conseguenza dell'abnorme situazione che si verifica in occasione della cessione degli esercizi pubblici (assurdi valori dipendenti non dall'avviamento ma dall'esistenza o meno di determinate licenze o autorizzazioni); ed infine in relazione alle reali necessità turistiche enormemente aumentate in confronto al lontano 1931.

Pur essendo noto che tutta questa materia sia oggetto di riesame nel più ampio studio in corso della riforma delle leggi di Pubblica sicurezza, si ritiene tuttavia che non possa procrastinarsi un aggiornamento almeno delle deroghe già concesse così da renderle aderenti alle necessità dell'ora e tali da eliminare o quanto meno impedire alcune forme speculative profondamente riprovevoli.

Infatti per costante giurisprudenza la Casazione ha sempre confermato che la licenza di polizia per la gestione di un pubblico locale con vendita di prodotti alcoolici è strettamente personale e non può formare oggetto di trasferimento o cessione ossia essa non costituisce un diritto patrimoniale suscettibile di private contrattazioni, ma la legge non vieta che la licenza venga trasmessa all'avente causa, per atto tra vivi o a causa di morte, purchè il richiedente provi l'effettivo trapasso dell'azienda.

Orbene: in tale situazione di diritto il ristretto numero di licenze dovuto al rapporto limite di legge ha generato posizioni di privilegio ed una illegale situazione di fatto, cioè un vero e proprio « commercio » delle

licenze e delle autorizzazioni che raggiungono valori elevatissimi quanto ingiusti e ciò in forza della cosiddetta « voltura » della licenza.

Non per questo sarebbe ipotizzabile una totale abrogazione del concetto del rapporto limite per evidenti motivi di ordine sociale di perenne validità, ma è indubbio che le deroghe già accolte dal Parlamento devono essere di tale portata da rendere di minima entità il fenomeno sopraindicato, ma specialmente devono essere dirette ad ottenere concreti e reali benefici nel settore turistico verso il quale si è rivolta la legge 8 luglio 1949, n. 478.

Questa legge limita la deroga del rapporto limite alle sole località riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo, ma non v'è chi non veda che tale beneficio per la sua limitata ampiezza non favorisce affatto il sorgere e lo svilupparsi delle aziende del ramo negli innumerevoli centri turistici che non sono sedi di aziende di cura, soggiorno e turismo, ma sono altrettanto importanti, conosciuti e rinomati oppure sono in corso di sviluppo.

È evidente che la deroga è importante per garantire l'efficienza dei maggiori centri turistici ma ancora più importante è favorire il costante rammodernamento degli esercizi pubblici nei centri turistici minori in cui si assiste invece al fenomeno di vedere detenute le poche licenze e autorizzazioni da esercizi carichi di vetustà, ma assolutamente privi di ogni attrezzatura moderna mentre i nuovi esercizi o non sorgono o non reggono perchè privi delle licenze in oggetto.

Si ritiene pertanto che il beneficio della deroga prevista dall'articolo 1 della legge 8 luglio 1949, n. 478, debba estendersi a tutti i centri turistici e a questo proposito occorre riferirsi non già alla qualificazione specifica di alcuni centri ma alla qualificazione turistica generica quale è stata riconosciuta dal legislatore nel regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, e successive modifiche in cui si prevedono gli elenchi, « delle località climatiche, balneari e terma-

li e dei Comuni di interesse turistico » agli effetti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno.

Questi elenchi offrono una classificazione completa di tutti i centri turistici italiani, indipendentemente dalla loro importanza, bensì in relazione al loro carattere e quindi alla loro specifica possibilità di sfruttare il fatto turistico.

Ma perchè questa possibilità sia concretizzata occorre fornirla di mezzi, uno dei quali è indubbiamente l'applicazione della deroga

finora goduta, con evidente privilegio, soltanto dalle località sedi di aziende di cura, soggiorno e turismo.

Ripetutamente gli Enti provinciali del turismo hanno richiesto al Ministero competente l'introduzione di una modifica alle disposizioni vigenti ma essendo la situazione divenuta sempre più urgente, i proponenti ritengono che questo disegno di legge sia idoneo ad eliminare, senza ulteriori attese, una situazione che è di danno per il turismo italiano.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 8 luglio 1949, numero 478, è sostituito dal seguente:

« Nelle località climatiche, balneari e termali e nei Comuni di interesse turistico in cui è obbligatoria l'applicazione dell'imposta di soggiorno, inclusi negli elenchi di cui al regio decreto-legge 24 novembre 1938, numero 1926, modificato dalla legge 11 luglio 1941, n. 733, e dalla legge 4 marzo 1958, numero 174, e successive modifiche, il numero degli esercizi di vendita o di consumo di bevande alcoliche può superare i rapporti stabiliti dall'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Le licenze e le speciali autorizzazioni in soprannumero rispetto a tali rapporti potranno essere rilasciate dalle Autorità competenti ai sensi degli articoli 88 e 89 del suddetto testo unico soltanto previo parere favorevole dell'Amministrazione comunale e dell'Ente provinciale del turismo ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.